

# Indice Generale

Premessa .....	pag.	3
Ubicazione Sede .....	“	4
Confini .....	“	4
Regola fondamentale .....	“	4
<b>Art. 1</b> – Amministrazione della Sezione .....	“	5
<b>Art. 2</b> – Categorie dei Soci ed elezioni alle cariche sociali della Sezione .....	“	5
<b>Art. 3</b> – Frequenza ed orari della Sezione .....	“	6
<b>Art. 4</b> – Termini di versamento quote sociali .....	“	6
<b>Art. 5</b> – Morosità .....	“	6
<b>Art. 6</b> – Richiesta di concessione posto barca – Lista di attesa – Quota di accesso “una tantum” – Incedibilità del posto barca .....	“	7
<b>Art. 7</b> – Decesso del Socio concessionario di posto barca .....	“	8
<b>Art. 8</b> – Ingresso barca .....	“	9
<b>Art. 9</b> – Responsabilità del Socio concessionario .....	“	9
<b>Art. 10</b> – Utilizzazione della barca .....	“	10
<b>Art. 11</b> – Rinnovo, disdetta e perdita posto barca .....	“	10
<b>Art. 12</b> – Variazione posto barca e cambio barca .....	“	11
<b>Art. 13</b> – Deposito stagionale e giornaliero di barca .....	“	11
<b>Art. 14</b> – Esenzioni dal pagamento del deposito barca .....	“	12
<b>Art. 15</b> – Uso dell’invasatura .....	“	12
<b>Art. 16</b> – Gavitello a mare e morosità .....	“	12
<b>Art. 17</b> – Trasferimento o perdita della barca .....	“	12
<b>Art. 18</b> – Comunicazione e registro di uscita in mare e registro reclami .....	“	12
<b>Art. 19</b> – Socio sospeso dalla frequenza .....	“	13
<b>Art. 20</b> – Ospitalità della Sezione per non Soci e Soci di altre strutture periferiche della L.N.I. ....	“	13
<b>Art. 21</b> – Compiti del Presidente .....	“	14
<b>Art. 22</b> – Compiti del vice Presidente .....	“	15
<b>Art. 23</b> – Compiti del Direttore di banchina .....	“	15
<b>Art. 24</b> – Compiti del Segretario Sezionale .....	“	15
<b>Art. 25</b> – Compiti del Tesoriere Sezionale .....	“	16
<b>Art. 26</b> – Compiti del Consigliere allo Sport .....	“	16
<b>Art. 27</b> – Compiti del Consigliere alle Pubbliche Relazioni .....	“	16

<b>Art. 28</b> – Personale dipendente .....	“	16
<b>Art. 29</b> – Divieti .....	“	17
<b>Art. 30</b> – Comportamento del Socio .....	“	18
<b>Art. 31</b> – Nota finale .....	“	18
<b>ALLEGATO “A”</b> - <i>Richiesta di concessione posto barca (fac-simile)</i> .....	“	19
<b>ALLEGATO “B”</b> - <i>Dichiarazione di formale accettazione della normativa specifica   del Regolamento Interno della Sezione L.N.I. di Barletta (fac-simile)</i> .....	“	20
<b>ALLEGATO “C”</b> – <i>Circolare 134/93 – L.N.I. Presidenza Nazionale Principi generali da servire come guida per la formazione del Regolamento Interno della Sede Nautica delle strutture periferiche sull'argomento: posti barca</i> .....	“	21
<b>- PRINCIPI GUIDA PER DISCIPLINARE NEL REGOLAMENTO INTERNO L'AMMISSIONE DI OSPITI NELLE SEDI SOCIALI</b> .....	“	25

## **PREMESSA**

Destinatari delle norme contenute nel presente Regolamento Interno sono i Soci della Lega Navale Italiana di Barletta iscritti nelle categorie di cui all'articolo 6 dello Statuto Nazionale (Decreto del Presidente della Repubblica 18/05/1985 – n° 351).

Questo Regolamento Interno fissa i criteri di frequenza e disciplina la vita interna della Sezione, le procedure per la fruizione dei servizi, i rapporti con la Segreteria, l'uso delle attrezzature Sociali, nautiche e sportive, l'ammissione d'eventuali ospiti e relative limitazioni, la richiesta di un posto barca, la dichiarazione d'accettazione dello stesso all'atto di concessione di posto barca, gli orari di apertura e chiusura della Sezione.

Nell'elaborazione si è tenuto conto della revisione critica di una commissione formata da Soci e di tutti i principi generali suggeriti e raccomandati da direttive della Presidenza Nazionale della L.N.I., emanate con varie circolari cui il Consiglio Direttivo Sezionale si è attenuto, integrandolo alle necessità della Sezione, con la necessaria trasparenza di intenti e criteri per l'abolizione di privilegi, già ottenuti con le normative del precedente Regolamento Interno (2001), non carente sotto quest'aspetto, bensì abbisognevole di puntualizzazioni alla luce di nuove problematiche sopravvenute.

Hanno partecipato attivamente alla stesura del regolamento tutti i componenti il C.D.S. in carica nonché i seguenti Soci quali componenti la Commissione all'uopo designata:

**Il Presidente**

*dr. Giuseppe Pagliarulo*

## **UBICAZIONE SEDE**

La Sezione di Barletta della Lega Navale Italiana è titolare di una concessione demaniale marittima ubicata a terra nella zona sud del porto di Barletta per una superficie di mq 6.493,22 e per altra di mq 16.800 di specchio acqueo, antistante la concessione a terra, per gavitelli – ormeggio per <sup>1</sup>barca, pari ad un totale di mq 23.887,60.

## **CONFINI**

La superficie a terra comprende:

- a) sede Sociale con uffici di Presidenza, Segreteria e sala riunioni, servizi igienici, delimitata da una linea parallela al cancello principale corrente all'altezza della prima gru da una tonnellata, con esclusione di tutte le banchine ed accessi a mare;
- b) sede Nautica ricoprente una superficie che va dalla prima gru da 1 t. al capannone deposito e servizi con specchio acqueo asservito e le banchine ed accessi a mare;
- c) sede Sportiva occupante la restante superficie e comprendente il capannone servizi ed attività sportive (canottaggio), fino al muro di contenimento a mare all'estremo est della concessione con specchio acqueo asservito.

## **REGOLA FONDAMENTALE**

***Il diritto di frequentare la Sede Sociale,  
Nautica e Sportiva, di fruire di servizi  
E di partecipare alle attività promosse dalla Sezione,  
spetta esclusivamente ai Soci  
della Lega Navale Italiana***

---

<sup>1</sup> Il termine “ BARCA” sarà usato indifferentemente per indicare gommone, imbarcazione, natante, battello, catamarano, etc.

## **ART. 1 - AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE**

L'amministrazione della Sezione ed il patrimonio della Sezione sono gestiti dal Consiglio Direttivo Sezionale, d'ora in poi C.D.S.

I costi di utenza e di gestione sono annualmente esaminati dal C.D.S., che appronta il bilancio preventivo e stabilisce con delibere le quote da versare ed eventuali quote di accantonamento a fondi.

Il bilancio preventivo disposto dal C. D. S. con le relative quote di copertura dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei Soci da effettuarsi la seconda domenica di settembre di ogni anno, onde provvedere, entro il 30 settembre, all'invio alla Presidenza Nazionale dello stesso.

L'intera Sezione è economicamente sostenuta da tutti i Soci a qualsiasi categoria essi appartengano.

Tutte le spese di ordinaria amministrazione preventivate devono essere pagate con assegno bancario a firma congiunta del Presidente e Tesoriere nel limite massimo di € 300,00 (euro trecento/00). Le spese che superano tale limite, anche se non impreventivate ed impreviste, prima di essere eseguite e/o liquidate vanno ratificate dal C. D. S., che, a sua volta, deve trovare la copertura finanziaria anche tramite storni nei capitoli di bilancio.

## **ART. 2 - CATEGORIE DEI SOCI ED ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI DELLA SEZIONE**

Sono Soci della Sezione quanti iscritti nelle categorie di cui all'art. 6 dello Statuto della Lega Navale Italiana e precisamente: onorari, benemeriti, sostenitori, ordinari, Soci studenti con diritti e doveri stabiliti nell'art. 4 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Il C.D.S., il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri sono eletti alle cariche Sociali con le adempienze contenute all'art. 26 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Sono eleggibili tutti i Soci ordinari che abbiano un'anzianità di iscrizione alla Sezione da anni tre.

Per facilitare la scelta dei nuovi dirigenti, un elenco di Soci disponibili a candidarsi per le cariche sociali sarà predisposto dal C.D.S. uscente per la formazione del nuovo C.D.S., del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Il termine ultimo di presentazione dei candidati Soci disponibili scadrà cinque giorni prima della data di votazione, stabilita dal C.D.S. uscente.

Tale elenco sarà esposto, a titolo informativo, nell'aula dove si svolgeranno le elezioni e all'interno della cabina di votazione.

La facoltà di votare chiunque, non incluso in tale elenco, resta norma valida.

In occasione delle elezioni per nuove cariche dirigenziali, gli inviti ai Soci a partecipare all'assemblea saranno inviati a mezzo raccomandata delle poste, pubbliche o private, o pro manibus almeno quindici giorni prima della data di riunione.

L'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dovrà effettuarsi nel mese di marzo.

### **ART. 3 - FREQUENZA ED ORARI DELLA SEZIONE**

La Sezione può essere frequentata da tutti i Soci in regola con i pagamenti, a qualsiasi categoria essi appartengano.

L'orario di apertura e chiusura della Sezione è periodicamente esposto in bacheca ed è regolato da delibere del C.D.S.

### **ART. 4 - TERMINI DI VERSAMENTO QUOTE SOCIALI**

Per i Possessori di barca le quote sociali per tesseramento, Registro del Naviglio e Gavittello a mare vanno versate in un'unica soluzione entro il 31 gennaio. Le quote relative al deposito barca, in via sperimentale, possono essere versate in due rate con scadenza 31 gennaio e 30 aprile di ogni anno.

I soci utilizzatori di servizi sono coloro che utilizzano la barca per qualsiasi attività marinara (diportismo, subacquea, pesca, bagni a mare ecc...) e se non dovessero pagare entro il 31 gennaio le quote previste, non potranno usufruire dei servizi stessi.

Per i Soci Ordinari e per i Soci frequentatori di corsi sportivi la quota di tesseramento dovrà essere versata entro il 31 marzo.

Qualora le scadenze dovessero cadere di sabato o di domenica, le stesse saranno prorogate al 1° giorno successivo non festivo.

La quota di deposito per posto barca concesso ad un Socio durante l'anno, sarà calcolata in dodicesimi dell'intera quota annuale.

La quota è dovuta soltanto dal Socio assegnatario di posto barca.

### **ART. 5 - MOROSITA'**

Il Socio assegnatario di posto barca che non provvede al versamento della 1^ rata, di cui all'art. 4, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, entra in mora per l'importo complessivo ed incorre nella indennità aggiuntive pari al:

**10%** in più del dovuto per ritardato versamento dal 1° al 28/29 febbraio;

**20%** in più del dovuto per ritardato versamento dal 1° al 31 marzo;

**50%** in più del dovuto per ritardato versamento dal 1° al 30 aprile.

Oltre tale data la barca sarà rimossa dal posto assegnato con provvedimento ingiuntivo del magistrato, per mezzo di ufficiale giudiziario e depositata in altro luogo con spese a carico del moroso.

Il Socio assegnatario di posto barca, che non provvede al versamento della seconda rata di cui all'art. 4 entro il termine del 30 aprile di ogni anno, entra in mora per l'importo della seconda rata ed incorre nella indennità aggiuntive pari al:

**10%** in più del dovuto per ritardato versamento dal 1° al 31 maggio;

**20%** in più del dovuto per ritardato versamento dal 1° al 30 giugno;

**50%** in più del dovuto per ritardato versamento dal 1° al 31 luglio.

Durante il periodo di mora il Socio proprietario di barca non ha diritto ad alcuna prestazione di servizio o uscita in mare.

Al Socio moroso proprietario di barca sarà comunque consentito di accedere alla Sezione, ove la stessa è depositata, per accudire alla sua manutenzione e per accertarne la conservazione e la sicurezza, qualora all'ormeggio. Il tempo di permanenza sarà strettamente limitato alle operazioni di controllo in presenza di personale dipendente.

Il Socio ordinario di età superiore a 25 anni, moroso, subirà un'indennità di mora pari al:

**10%** se provvede al rinnovo della tessera dal 1° aprile al 30 giugno;

**20%** se provvede al rinnovo della tessera dal 1° luglio al 30 settembre dell'anno in corso.

Dopo tale data il moroso perde la qualifica di Socio (risoluzione Presidenza Nazionale L.N.I. del 27/02/1992). In tale caso il Socio potrà iscriversi come nuovo Socio o ripristinare il pagamento delle quote degli anni persi con relativa mora, per mantenere l'anzianità degli anni precedenti al mancato rinnovo nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 del Regolamento Nazionale allo Statuto.

#### **ART. 6 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI POSTO BARCA – LISTA DI ATTESA - QUOTA DI ACCESSO “UNA TANTUM” - INCEDIBILITA' DEL POSTO BARCA**

Il Socio che intende ottenere la concessione di un posto barca deve farne richiesta al C.D.S., nei termini indicati nel fac-simile di domanda, allegato “A”, al presente Regolamento Interno.

E' tassativamente vietata la concessione di un posto barca a un non Socio.

L'iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, di cui ne cura la tenuta la Presidenza Nazionale in Roma, è condizione indispensabile per ottenere un posto barca ed usufruire dei servizi della Sede Nautica della Sezione, per alzare il guidone della L.N.I. e per partecipare a manifestazioni sportive in nome della L.N.I. (circolare n. 164 del 10/12/1996 della Presidenza Nazionale).

La concessione di un posto barca dipende dalla disponibilità, dalla posizione occupata dal Socio nella lista d'attesa e dai punti di merito attribuiti al richiedente per anzianità di iscrizione, cariche ricoperte, prestazioni a favore della Sezione ed altro, come da circolare n. 134/93 della Presidenza Nazionale (allegato “B”).

I suddetti punti di merito verranno assegnati come segue:

Un (1) punto di merito rispettivamente per:

- Ogni anno di anzianità di iscrizione alla Struttura Periferica con partecipazione concreta e fattiva alle attività poste in essere dal Direttivo della Sezione;
  - Ogni anno di carica di Delegato Regionale o Presidente Sezionale in carica o Consigliere Nazionale;
  - Ogni anno di partecipazione come Consigliere al C.D.S. in carica;
  - Per l'incarico di probiviro in carica;
  - Per l'incarico di revisore dei conti in carica;
  - Per l'incarico di Direttore tecnico di Gruppo Sportivo in carica;
- a parità di posizione si procederà al sorteggio.

Resta inteso che:

- a) il posto barca è rilasciato al Socio concessionario di posto barca e non alla sua barca;

- b) un solo Socio può essere individuato come titolare della concessione;
- c) allo stesso Socio non può essere concesso più di un posto barca;
- d) se più Soci sono proprietari di una stessa barca devono depositare in Segreteria dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà o documento analogo attestante la comproprietà alla data di concessione del posto barca; ogni Socio comproprietario dovrà versare la quota di accesso “una tantum”, anche se un solo Socio è titolare della concessione, a tutela nel tempo di quel posto barca per i diversi proprietari e del relativo utilizzo individuale; nel caso in cui intervenga un nuovo comproprietario, il posto barca è attribuito al Socio comproprietario con minor punteggio.
- e) l’istituto della delega, per l’utilizzo della barca fra Soci, è consentito per un periodo massimo di 30 giorni;
- f) la quota di accesso “una tantum”, nella misura stabilita dal C.D.S., deve essere integralmente versata dal proprietario della barca e da tutti coloro che intendono utilizzarla con le sole eccezioni previste nel successivo art. 10 del presente Regolamento. Essa è dovuta per concorso alle spese di manutenzione della sede nautica, per fondo patrimoniale, per ripristino dei luoghi in concessione, per cessazione d’uso della stessa e per spese impreviste;
- g) se in data posteriore alla concessione del posto barca il Socio titolare della concessione o i comproprietari dovessero cedere la barca, il Socio che subentra non acquista gli stessi diritti di quel posto barca, ma dovrà sottostare a quanto prevede il Regolamento Interno per l’assegnazione del posto barca. In tal caso farà fede la data di comunicazione alla Segreteria di acquisto della barca;  
in caso di sostituzione della barca da parte del concessionario, quest’ultimo potrà mantenere il diritto alla concessione per l’anno in corso, anche in assenza della barca. Se la sostituzione dovesse avvenire nel mese di Dicembre, il Socio manterrà i suoi diritti, sul posto barca concessogli, per ulteriori 2 mesi, allo scadere dei quali egli perderà la concessione di quel posto barca. Inoltre il Socio che intendesse sostituire la propria barca con altra barca di dimensioni maggiori, dovrà preventivamente darne comunicazione alla Segreteria. Il C.D.S. valuterà la richiesta avanzata, e potrà, con giustificato motivo e per cause connesse alla logistica ed allo spazio, negare l’ingresso della barca di maggiori dimensioni: in tal caso il Socio perderà ogni diritto sul posto barca concessogli, ivi compresi quello di restituzione di quanto pagato per la concessione dell’intero anno in corso.

Il posto barca non è cedibile, né alienabile, con o senza barca.

#### **ART. 7 - DECESSO DEL SOCIO CONCESSIONARIO DI POSTO BARCA**

La concessione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata per l’anno in corso a favore di un erede legittimo.

Il rinnovo della concessione per l'anno successivo sarà subordinato al tesseramento dell'erede come Socio fruitore dei servizi nautici, fermo restando che l'erede dovrà seguire quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Interno.

In difetto di quanto sopra detto, e qualora non esistano eredi legittimi, la concessione decadrà e la barca dovrà essere rimossa.

Se la barca è in comproprietà, subentrerà come concessionario titolare l'altro Socio come previsto dal su menzionato art. 6.

#### **ART. 8 - INGRESSO BARCA**

Al momento dell'ingresso della barca in Sede Nautica, il Socio assegnatario deve:

- a) versare la quota annuale di deposito, secondo il disposto dell'art. 4, sottoponendo la barca a misurazione con modalità del fuori tutto, lunghezza per larghezza, compresa di ogni sporgenza (pedana, salpa ancora, timone, motore, delfiniera etc.) senza tenere conto delle misure riportate sul libretto della barca. Tale misurazione va moltiplicata per la quota, a metro quadro barca, annualmente stabilita e deliberata dal C.D.S., con successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- b) versare la quota di accesso "una tantum" se trattasi di primo ingresso. Tale versamento non è dovuto dal Socio che l'abbia versata per un precedente ingresso, purché non abbia interrotto la continuità di iscrizione come Socio ordinario presso questa Sezione;
- c) versare l'importo per l'iscrizione della barca al Registro del Naviglio della L.N.I. presso la Presidenza Nazionale di Roma;
- d) dichiarare di essere titolare di assicurazione di "R.C.", come previsto dall'art. 47 della legge 50/71, nonché che il mezzo è assicurato per il furto, l'incendio e per i rischi derivanti da eventi fortuiti;
- e) firmare la dichiarazione di formale accettazione della normativa specifica del presente Regolamento Interno (allegato "B");
- f) assumere l'impegno di inalberare sulla barca la bandiera Nazionale e il guidone della L.N.I.;
- g) dichiarare la disponibilità di mettere la propria barca a disposizione della Sezione, previo avviso, in caso di soccorso o di propaganda marinara;
- h) presentare e depositare in Segreteria una dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà o documento analogo se l'imbarcazione ha più comproprietari.
- i) munirsi, prima di portare la barca, di invasatura idonea per accogliere l'imbarcazione. E' vietato tassativamente l'uso di carrelli al posto dell'invasatura.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO CONCESSIONARIO**

La concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia da parte della Sezione della barca, che resta in pieno e responsabile affidamento al Socio titolare della concessione.

Ogni Socio concessionario del posto barca si impegna a rispettare i seguenti punti:

- a) facoltà per la dirigenza di utilizzare temporaneamente il posto barca rimasto vacante, per esigenza della sede o ospitalità per Soci di passaggio;
- b) all'ormeggio in banchina o ai pontili, ha l'obbligo di possedere, parabordi in numero adeguato in rapporto alla lunghezza dell'imbarcazione, adeguate cime da ormeggio e di molloni parastrappo, l'uso di passerelle o scaletti di lunghezza proporzionata all'esigenza e tale da non ingombrare la banchina o il pontile e da non costituire pericolo per le persone in transito e intralcio al libero transito.
- c) divieto di depositare materiali in magazzino;
- d) avere cura, se disponibili, dell'assegnazione di stipetti, uso delle docce, di locali igienici e del consumo di acqua per il lavaggio delle imbarcazioni;
- e) divieto di scarico in mare di olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti.

#### **ART. 10 - UTILIZZAZIONE DELLA BARCA**

- a) La barca può essere utilizzata da tutti i suoi comproprietari ma ogni responsabilità per i danni causati a persone e/o cose in seguito al suo utilizzo resterà ad esclusivo carico del Socio concessionario del posto barca. Coloro che intendono utilizzare la barca devono essere in regola con i pagamenti, ivi comprese le quote previste per maggiorazione servizi ed il pagamento della quota "una tantum".
- b) Possono comunque beneficiare i familiari del socio possessore di barca, (esclusivamente il coniuge e i figli), purchè in regola con la tessera di Socio utilizzatore.
- c) Il Socio concessionario di posto barca può altresì chiedere di fare utilizzare la propria barca ad altri Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali e della maggiorazione per servizi, anche se costoro non hanno pagato la quota "una tantum", solo 3 (tre) volte nel corso dell'anno solare; la richiesta del permesso giornaliero sarà concessa o rifiutata con giudizio motivato inappellabile del Presidente della Sezione.

#### **ART. 11 - RINNOVO, DISDETTA E PERDITA POSTO BARCA**

Il posto barca concesso al Socio, in uso per un anno, è numerato e rinnovabile per cinque anni previo versamento della quota di deposito. Il rinnovo del posto barca per massimo cinque anni sarà applicato solo quando la Sede Nautica non avrà esaurito tutti i posti barca e i posti ormeggio disponibili.

La disdetta del posto barca per l'anno successivo dovrà essere comunicata per iscritto al C.D.S. entro il 30 novembre dell'anno in corso ed il posto barca dovrà essere lasciato libero entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il Socio concessionario del posto barca perde l'uso dello stesso per i seguenti motivi:

- a) perdita della qualità di Socio per provvedimento disciplinare di espulsione;
- b) mancato pagamento delle quote di iscrizione della barca al Registro del Naviglio della L.N.I., della quota Sociale e di deposito barca nei termini stabiliti;

- c) inosservanza grave e ripetuta delle norme di Regolamento Interno;
- d) mancato indennizzo di danni arrecati a barche o ad altre cose o ad infrastrutture della Sede Nautica;
- e) assenza di cura e pulizia della propria barca e della struttura su cui è appoggiata;
- f) uso della barca per svolgere una propria attività commerciale o lucrativa di qualsiasi genere anche al di fuori della Sede Nautica della Sezione (circolare n° 164 del 10/12/96 della Presidenza Nazionale);
- g) mancata occupazione del posto barca, salvo per cause ben motivate e accettate dal C.D.S.;
- h) rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di Attività Istituzionali;
- i) uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto;
- j) in caso di disdetta del posto barca in corso d'anno, nulla si potrà pretendere in restituzione per quanto versato relativamente al posto barca concesso.

#### **ART. 12 - VARIAZIONE POSTO BARCA E CAMBIO BARCA**

Il Socio che cambia barca con una di dimensioni diverse dalla precedente o motivi tecnici ed organizzativi della Sezione, possono motivare la facoltà di variare, da parte del C.D.S., su proposta del direttore di banchina, la dislocazione di un posto barca in modo definitivo.

Il direttore di banchina informerà il C.D.S. esplicitando le motivazioni.

Il C.D.S. valuterà e nel caso delibererà tale variazione, dando comunicazione scritta al Socio con relativa motivazione.

L'eventuale disponibilità di posti barca resisi vacanti comporterà un avvicinamento a rotazione verso la gru di competenza, salvo i suddetti motivi tecnici precedentemente enunciati.

Il Socio concessionario di posto barca che cambia la stessa con altra di dimensioni maggiori è tenuto a versare la differenza della quota, calcolata in dodicesimi. Non ha diritto ad alcun rimborso se cambia la barca con una più piccola.

Il Socio che acquista la barca di altro Socio non è legittimato ad occupare il posto barca della stessa, ma deve occupare il posto che gli sarà assegnato, dopo che saranno stati prioritariamente assegnati i posti resisi vacanti ai Soci in lista d'attesa.

#### **ART. 13 - DEPOSITO STAGIONALE E GIORNALIERO DI BARCA**

Non è ammesso deposito stagionale e giornaliero di barca ai Soci della Sezione.

Può essere concesso il deposito stagionale o giornaliero di barca, a titolo grazioso, agli enti o circoli nautici, sempre che la barca sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività coordinate, Sociali, didattiche o sportive e che questa sia iscritta al Registro del Naviglio.

#### **ART. 14 - ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL DEPOSITO BARCA**

Il Socio che acquista da altro Socio una barca occupante un posto barca nella Sede Nautica della Sezione, in regola con il pagamento delle quote previste per i possessori di barca, non dovrà versare altra somma per l'anno in corso.

#### **ART. 15 - USO DELL'INVASATURA**

Il Socio concessionario di posto barca deve avere cura che le ruote dell'invasatura siano ben lubrificate per facilitare le manovre di spostamento. Le invasature, inoltre, devono essere munite di ruote snodate in condizioni perfette ed essere proporzionate alla barca.

Ogni danno arrecato ed accertato ad altre barche durante gli spostamenti o per difetto delle invasature sarà a carico del proprietario della barca, oltre a quanto previsto dall'art. 11.

#### **ART. 16 - GAVITELLO A MARE E MOROSITA'**

Il Socio concessionario di posto barca può presentare domanda al C.D.S. per installare, a proprie spese, salvo disponibilità, nello specchio acqueo in concessione, un gavittello a mare.

Il C.D.S. stabilirà la relativa quota annuale per l'uso dello stesso.

Se entro il 31 gennaio di ogni anno il Socio concessionario non verserà la quota annuale dovuta, lo stesso perderà ogni diritto d'uso. Pertanto, sarà invitato, previo avviso, a togliere il proprio gavittello dallo specchio acqueo e, qualora non ottemperasse all'invito ricevuto entro un tempo stabilito, la Sezione provvederà alla rimozione del gavittello a danno del socio inadempiente.

#### **ART. 17 - TRASFERIMENTO O PERDITA DELLA BARCA**

Il Socio assegnatario di posto barca che trasferisca in altro luogo la propria barca o ne perda l'uso per affondamento, furto, incendio, ed altro deve darne comunicazione scritta alla Segreteria.

In caso di incendio o affondamento di barca, il Socio concessionario deve rimuovere a proprie spese i resti della barca o liberare il fondale dal relitto, sempre dopo l'ordine dell'autorità marittima locale cui la Sezione si rivolgerà per sollecitarne l'intervento.

#### **ART. 18 - COMUNICAZIONE E REGISTRO DI USCITA IN MARE E REGISTRO RECLAMI**

Il Socio che con la propria barca effettua uscite in mare è tenuto a riportare sull'apposito registro l'ora di uscita e di previsto rientro, nonché la zona di mare che intende frequentare, ai fini della reperibilità.

E' a disposizione dei Soci, in Segreteria, un Registro per eventuali reclami, suggerimenti o quanto altro si volesse portare a conoscenza del C.D.S..

#### **ART. 19 - SOCIO SOSPESO DALLA FREQUENZA**

Il Socio concessionario di posto barca, cui è stato inflitto un provvedimento di sospensione dalla frequenza della Sezione, può accedere alla Sede Nautica solo per il tempo necessario per accudire alla manutenzione della barca.

#### **ART. 20 - OSPITALITA' DELLA SEZIONE PER NON SOCI E SOCI DI ALTRE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA L.N.I.**

Il diritto a frequentare la Sezione, ad usufruire di servizi e a partecipare alle attività promosse dalla Sezione, spetta *esclusivamente* ai Soci.

Tuttavia, poiché ogni Sezione deve attuare un'azione di propaganda e proselitismo, si determinano, di seguito, i criteri e le modalità di ammissione di ospiti non Soci:

- a) la Sezione accoglie, come graditi ospiti, i Soci di altre strutture periferiche della L.N.I. in visita occasionale o di passaggio per periodo determinato e offre possibilità di ormeggio a gavitelli disponibili in rada per Soci di passaggio con la propria barca. Altre particolari richieste di servizi, da parte di Soci di altre strutture periferiche, saranno prese in esame dal C.D.S..
- b) in adempimento alle finalità della L.N.I. in campo marinaro, la Presidenza, a richiesta di un Socio o direttamente, può diramare inviti a non Soci per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo e a manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti Sociali;
- c) l'ammissione a frequentare la Sede da parte di ospiti per brevi periodi è occasionale, gratuita e contenuta al massimo e può essere richiesta con carattere di eccezionalità da un Socio ordinario della Sezione in regola con il tesseramento dell'anno in corso;
- d) la domanda di ammissione di un ospite può essere rigettata o accolta con giudizio motivato inappellabile dal Presidente, che farà partecipe della decisione presa il socio ed il C.D.S. I tempi brevi di ospitalità sono deliberati dal C.D.S. La domanda di frequenza deve puntualizzare il numero delle persone che si intendono invitare, le generalità delle stesse, il giorno della loro frequenza nella sede e i servizi di cui richiedono di poter fruire. Ogni prestazione di servizi, a titolo oneroso, è a totale carico del socio invitante, unico soggetto autorizzato ad aver rapporti diretti con la dirigenza e con gli organi esecutivi dei vari servizi;
- e) gli ospiti ammessi sono annotati in un apposito Registro presso la Segreteria della Sezione e possono frequentare la Sezione solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da loro causato;
- f) nel caso in cui la richiesta di ammissione di un ospite a frequentare la Sede superi i tempi brevi e/o contempli la fruizione di particolari servizi, questi potranno essere erogati solo ed esclusivamente quando il soggetto abbia fatto domanda di iscrizione in qualità di Socio ordinario ed abbia adempiuto agli obblighi di pagamento di tutte le quote dovute;

- g) in occasione delle feste Sociali sono ammessi gli ospiti, e precisamente due per ogni Socio fino alla copertura dei posti disponibili e dopo aver dato precedenza alle richieste dei Soci della Sezione, rispettando il tempo di chiusura delle prenotazioni. Tutti gli ospiti ammessi devono essere iscritti in apposito registro, presso la Segreteria, indicando il proprio nominativo e quanto fiscalmente dovuto per poter usufruire dei servizi a loro concessi;
- h) l'uso della ristorazione è severamente vietato ai non Soci; ogni Socio può ottenere, su richiesta, permessi di frequenza di ospiti alla ristorazione (compresi i familiari non Soci) per un massimo di 3 (tre) volte nel corso della stagione estiva;
- i) in occasione di gare o regate organizzate dalla Sezione, la Presidenza può autorizzare la frequenza della Sede e la fruizione dei servizi ( banchina, ristoro, rifornimenti, etc.) da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici, genitori di minori impegnati in gare, accompagnatori, etc.) solo se la manifestazione sia stata preventivamente comunicata all'autorità competente;
- j) per le regate programmate dalle Federazioni del CONI e organizzate dalle Sezioni periferiche ad esse affiliate, valgono le norme diramate dalle stesse Federazioni per i rimborsi dovuti ai concorrenti e loro accompagnatori provenienti da altre Sedi, per viaggio, vitto e alloggio in base a particolari tabelle tariffarie;

#### **ART. 21 - COMPITI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal C.D.S. nella seduta di insediamento ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirige la gestione della struttura di cui ha rappresentanza legale anche in giudizio;
- b) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita della Sezione; con i Presidi di Istituti per assicurarsi la partecipazione di studenti alle manifestazioni organizzate dalla Sezione; con le autorità Civili, Militari e Locali per un'efficace inserimento della Sezione nella vita pubblica; con la Presidenza Nazionale della L.N.I. per informarla di questioni di maggior rilievo, per domandare istruzioni nei casi in cui può sembrare insufficiente il regolamento interno e per rappresentare ogni necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali; con il Delegato Regionale al quale fornisce ampia collaborazione;
- c) amministra e gestisce tutti i fondi della Sezione secondo le norme statutarie e regolamentari; ordina le spese nei limiti di somma assegnati per ciascun titolo del bilancio di previsione e sottopone a verifica dei Revisori dei Conti i bilanci annuali prima dell'approvazione da parte del C.D.S. e dell'Assemblea dei Soci e quindi li trasmette alla Presidenza Nazionale;
- d) trasmette alla Presidenza Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta durante l'anno precedente;
- e) vigila sull'andamento dei gruppi sportivi e degli altri settori affidati ai Consiglieri;
- f) dirime controversie fra i Soci e con i Soci, con equità e spirito pacificatore, prima di prendere provvedimenti amministrativi o proporre di disciplinari;

- g) organizza un servizio di segreteria e di cassa che tengano aggiornati i propri registri;
- h) ha facoltà di assumere, congiuntamente con il C.D.S., persone stipendiate per assolvere lavori di segreteria, di amministrazione, di guardiania, etc. con scrupolosa osservanza di norme di leggi tributarie e di contratti collettivi di lavoro;
- i) è determinante con il suo voto in caso di parità nelle sedute del C.D.S.

#### **ART. 22 - COMPITI DEL VICEPRESIDENTE**

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento per motivi di lavoro o di salute.

#### **ART. 23 - COMPITI DEL DIRETTORE DI BANCHINA**

Il Direttore di banchina è un consigliere delegato, con delibera di Consiglio, a fare da tramite tra il Socio proprietario di barca e il C.D.S.. In particolare:

- a) assicura che il patrimonio della Sezione ed il naviglio sezionale siano scrupolosamente tutelati;
- b) cura l'efficienza dei servizi come la gru, gli impianti idrico – fognale ed elettrico;
- c) garantisce l'igiene ambientale e mantiene l'ordine di ogni barca nel posto concesso al Socio;
- d) collabora con il segretario per la corretta registrazione del Naviglio Sezionale nell'apposito registro e l'iscrizione delle barche nel registro del Naviglio Nazionale della L.N.I. presso la Presidenza in Roma;
- e) provvede, in caso di emergenza, a disporre le opportune misure per aiuto in mare a Soci in difficoltà, allerta e collabora con le autorità marittime e di Pubblica Sicurezza per ogni evenienza di forza maggiore;
- f) dovrà essere sempre a conoscenza di lavori di manutenzione straordinaria che il proprietario di barca intende svolgere in banchina, specialmente per fornitura di energia elettrica;
- g) stabilisce i turni di lavoro del personale ed impartisce ordini di servizio. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario di notevole entità sarà concordato con il Tesoriere per la copertura finanziaria;
- h) coordina con il Segretario Sezionale i turni di ferie del personale dipendente;
- i) qualora impedito in detti compiti è sostituito da uno dei componenti del C.D.S., su indicazioni del Presidente.

#### **ART. 24 - COMPITI DEL SEGRETARIO SEZIONALE**

Il Segretario Sezionale:

- a) svolge tutti i servizi di segreteria;
- b) raccoglie le domande d'iscrizione alla Sezione da sottoporre all'approvazione del C.D.S.;
- c) tiene a disposizione dei Soci il registro di eventuali reclami e suggerimenti da sottoporre all'esame del C.D.S.; lo stesso dovrà perentoriamente dare risposte ai sopra menzionati reclami e suggerimenti;

- d) collabora con il Direttore di banchina in ogni evenienza e nella tenuta del registro Naviglio di Sezione;
- e) controlla l'iscrizione delle barche al Naviglio Nazionale della L.N.I.;
- f) coordina e controlla scrupolosamente il personale di segreteria;
- g) avrà in deposito un fondo cassa di € 300,00 (trecento/00) per spese di pronta cassa, che sarà rimpinguato a presentazione di rendiconto.

#### **ART. 25 - COMPITI DEL TESORIERE SEZIONALE**

Il Tesoriere Sezionale:

- a) coordina tutti gli atti amministrativi e contabili della Sezione e tutte le operazioni di cassa;
- b) vigila sulla buona esecuzione e rispetto di pagamenti;
- c) firma congiuntamente al Presidente gli assegni di conto corrente;
- d) fa predisporre ogni registro contabile e ne sigla le pagine numerandole;
- e) prende contatti con il C.R.C. per i controlli e può partecipare di persona alle revisioni;
- f) elabora in collaborazione con il Segretario la compilazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione del C.D.S., controllo del C.R.C. e successiva esposizione all'Assemblea annuale dei Soci.

#### **ART. 26 - COMPITI DEL CONSIGLIERE ALLO SPORT**

Il Consigliere allo Sport:

- a) coordina tutti i gruppi sportivi sezionali;
- b) relaziona al C.D.S. sull'andamento dei gruppi;
- c) sottopone al C.D.S. eventuali richieste dei gruppi;
- d) prepara un bilancio preventivo per le attività dei gruppi da sottoporre ad approvazione del C.D.S.

#### **ART. 27 - COMPITI DEL CONSIGLIERE ALLE PUBBLICHE RELAZIONI**

Il Consigliere alle Pubbliche Relazioni:

- a) provvede all'organizzazione di manifestazioni interne ed esterne;
- b) prende particolari precauzioni nell'organizzazione delle stesse;
- c) cura in particolare cerimonie di premiazione, pranzi ufficiali, trattenimenti sociali, visite ad installazioni militari e navi e quanto altro possa occorrere alla buona riuscita di ogni attività ricreativa ed istituzionale;
- d) informa il Presidente di ogni iniziativa e per manifestazioni particolarmente onerose dovrà sottoporre il progetto all'approvazione del C.D.S..

#### **ART. 28 - PERSONALE DIPENDENTE**

I dipendenti operai della Sezioni sono tenuti ad osservare gli orari di lavoro stabiliti dal C.D.S. e sono disciplinati dai rispettivi contratti collettivi di lavoro ed inoltre:

- a) prendono ordini di turni di lavoro e di servizi dal Direttore di banchina o, in assenza di questi, dal Presidente o dai Consiglieri;
- b) durante il loro servizio dovranno dare precedenza alle operazioni di varo e alaggio ed eventuale traghettaggio;
- c) durante le operazioni alle gru dovranno accertarsi della presenza del proprietario della barca o di un suo delegato e dovranno assicurarsi che a bordo della barca non vi siano persone, la sola eccezione va fatta per i portatori di handicap;
- d) dovranno evitare di alare o varare barche che non siano di portata della gru;
- e) prestare aiuto al Socio che trovasse difficoltà a spingere o spostare la propria barca ed in qualsiasi evenienza, come la copertura della barca, rispettando come prioritari i servizi di traghettaggio, varo e alaggio;
- f) non possono percepire compensi dai Soci per prestazioni rese in loro favore durante le ore di lavoro;
- g) non possono essere Soci della Sezione, ma possono frequentare la Sede anche al di fuori del turno di servizio, salvo non vi siano motivi disciplinari a loro carico;
- h) provvedono all'alza bandiera e ammaina bandiera;
- i) devono mantenere un comportamento corretto verso tutti i Soci e per eventuali contestazioni devono rivolgersi in prima istanza al Direttore di banchina.

#### **ART. 29 - DIVIETI**

E' vietato:

- a) uscire in mare con condizioni di nebbia fitta o di mare mosso. L'esposizione della bandiera rossa sulla banchina indicherà tale divieto;
- b) parcheggiare la barca sull'area della Sede Sociale;
- c) lasciare sotto la banchina a mare la propria barca, ma servirsene solo per le operazioni di carico e scarico di persone e cose;
- d) lasciare materiale ed oggetti esternamente all'imbarcazione ed all'invasatura.
- e) ai Soci di manovrare le gru e di condurre il barchino di traghettaggio. L'inosservanza pone il Socio nella condizione di grave colpa e responsabilità per danni materiali verso terzi, se stessi, e la Sezione;
- f) effettuare lavaggio e manutenzione alla propria barca in occasione di manifestazioni sociali e/o sportive;
- g) gettare a mare qualsiasi rifiuto;
- h) depositare nei locali della Sede materiali infiammabili o altro;
- i) introdurre cani o altri animali nella Sezione se non al guinzaglio;**
- j) fumare negli ambienti chiusi della Sezione non all'uopo destinati;**
- k) praticare giochi d'azzardo con le carte. Vengono consentiti altri giochi sociali in via sperimentale per un anno**

### **ART. 30 - COMPORTAMENTO DEL SOCIO**

Ogni comportamento scorretto o l'inosservanza di norme contenute nel presente Regolamento da parte di un Socio o di un ospite dello stesso sarà contestata verbalmente in privato. E' consentito l'uso del costume da bagno nell'ambito della sede, purché si rispettino le condizioni di decenza e di riservatezza nel rispetto di tutti i Soci.

### **ART. 31 - NOTA FINALE**

Il presente Regolamento Interno, redatto dal C.D.S., approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/03/2009 e ratificato dalla Presidenza Nazionale in data 29/04/2009, ha efficacia immediata, annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente. Obbliga il Socio ad osservarlo ed il Dirigente a farlo osservare. Si fa comunque rimando ai principi generali della circolare 134/93 della Presidenza Nazionale (allegato "C") in tutti i casi non previsti dal presente Regolamento Interno o che ad esso non si adeguino. Si compone di 26 pagine, compreso di Indice generale.

**ALLEGATO "A"**

**RICHIESTA DI CONCESSIONE POSTO BARCA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Socio Ordinario  
della Sezione della Lega Navale Italiana di Barletta, in regola con le quote sociali dell'anno in  
corso e con tessera n. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
proprietario legittimo di una barca con caratteristiche che saranno successivamente trascritte  
nel registro delle barche sociali della Sede Nautica della Sezione

**CHIEDE**

gli sia concesso un posto barca per deposito della medesima presso la Sede Nautica della  
Sezione.

Barletta, \_\_\_\_\_

Il Socio richiedente

Visto: Il Segretario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI FORMALE ACCETTAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIFICA DEL  
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE LEGA NAVALE ITALIANA DI BARLETTA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Socio Ordinario della Sezione della Lega Navale Italiana di Barletta con tessera n. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- a) di essere a conoscenza delle norme statutarie e regolamentari della Lega Navale Italiana;
- b) di accettare e rispettare senza riserva alcuna tutte le norme regolamentari che disciplinano la permanenza in deposito presso la Sede Nautica della Sezione della L.N.I. di Barletta della barca di sua proprietà, contenute nel Regolamento Interno in suo possesso in copia, di cui questo allegato "B" ne è parte integrante;
- c) di essere titolare di assicurazione obbligatoria R.C. contro danni di forza maggiore, furto e incendio di cui ne curerà personalmente il rinnovo alla scadenza;
- d) di sollevare la Sezione Lega Navale Italiana di Barletta da ogni responsabilità, assumendo sin da ora la piena assoluta responsabilità civile e penale per infortuni, danni a sé ed a terzi, a persone e cose trasportate, derivanti dall'uso della barca e per furto ed incendio e tutto quanto altro possa succedere in banchina o all'ormeggio alla stessa, in questa sede depositata senza obbligo di custodia da parte della Sezione Lega Navale Italiana di Barletta;
- e) di impegnarsi in qualità di Socio iscritto alla Lega Navale Italiana a rinunciare al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie nascenti dal contratto associativo e di rimetterne la decisione agli organi statutari a ciò preposti.

Barletta, \_\_\_\_\_

Il Socio richiedente

\_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario

\_\_\_\_\_

## LEGA NAVALE ITALIANA PRESIDENZA NAZIONALE

### PRINCIPI GENERALI DA SERVIRE COME GUIDA PER LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA DELLE STRUTTURE PERIFERICHE SULL'ARGOMENTO: POSTI BARCA

1. Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua imbarcazione.
2. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
3. Il Socio per essere assegnatario di un posto barca deve:
  - a. essere Socio ordinario o assimilato, o cittadino straniero Socio frequentatore della Struttura Periferica di appartenenza;
  - b. essere in regola con il tesseramento dell'anno in corso e con il pagamento della quota supplementare:  
*(la norma deve fissare la data entro la quale deve provvedere al rinnovo del tesseramento, non oltre il 31 marzo, pena la decadenza dalla concessione);*
  - c. avere la proprietà dell'unità da diporto, battente bandiera della propria nazionalità, e inalberare il guidone sociale:  
*(la norma può prevedere che il posto barca può essere assegnato al Socio ordinario coniuge o genitore di Socio familiare convivente, proprietario dell'unità da diporto);*
  - d. aver iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. ed essere in regola con la relativa quota di iscrizione annuale;
  - e. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'Unità da diporto come prescritto dall'art. 47 della legge n. 50/1971, nonché aver assicurato la stessa contro i danni per forza maggiore, il furto e l'incendio;
  - f. assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso.
4. Più Soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca, ma soltanto uno di essi (Socio ordinario), deve essere indicato come titolare dell'assegnazione e responsabile dell'osservanza delle norme del Regolamento Interno:  
*(la norma può prevedere che nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, il titolare del posto barca, possa subentrare - o non - nell'assegnazione il Socio comproprietario).*
5. È tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci o a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non Soci o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di Soci o non Soci o che comunque risulti di proprietà di società di comodo.
6. Il posto barca non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che l'occupa, da parte del Socio assegnatario.
7. L'assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermato, per l'anno in corso, a favore di un erede legittimo, anch'esso Socio, entro il 2° grado. L'erede di cui sopra, Socio familiare del de cuius, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi Soci, per ottenere il rinnovo dell'assegnazione nell'anno successivo deve tesserarsi come "Socio ordinario". In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi, Soci della Struttura Periferica, l'assegnazione decade e l'imbarcazione deve essere rimossa.

8. Il Socio assegnatario di posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica o della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio in via disciplinare o precauzionale, può accedere alla sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione della propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o richieda di trasferirla in un ormeggio esterno allo S.P. per la durata della sospensione.
9. Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari, purché anch'essi siano Soci della Struttura Periferica.  
In tal caso, il Socio di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, deve essere autorizzato per iscritto da chi ne ha potestà.
10. La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Struttura Periferica. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione.
11. L'uso temporaneo del posto barca può essere concesso agli Enti e ai Circoli nautici Soci sostenitori della Struttura Periferica, sempre che l'unità da diporto sia di proprietà dell'Ente o Circolo nautico e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività coordinate didattiche o sportive.
12. Il Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:
- perdita della qualità di Socio, per una delle cause di cui all'art. 8 dello Statuto;
  - mancato pagamento della quota di iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della L.N.I. e della quota sociale e supplementare, entro il 31 marzo:  
*(la norma può prevedere date anteriori al 31 marzo);*
  - inosservanza grave delle norme del Regolamento Interno;
  - mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto:***  
*(la norma può prevedere l'obbligo della rimozione dell'unità da diporto affondata - art. 75 Cod. Nav. - o semi sommersa);*
  - mancata occupazione del posto barca, salvo per cause ben motivate e accettate dal C.D.S.:  
*(la norma deve stabilire la durata massima del non uso del posto barca, anche nei casi in cui il Socio assegnatario, all'atto della presentazione della domanda, non fosse stato in possesso dell'unità da diporto o abbia venduto o perduto l'unità stessa senza sostituirla con altra di dimensioni non superiori alla precedente);*
  - mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della sede;
  - rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della Struttura Periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali;
  - uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell'unità da diporto:  
*(la norma può prevedere l'obbligo di partecipare all'attività sportiva, didattica e diportistica della Struttura Periferica);*
  - aver fruito del numero massimo dei rinnovi dell'assegnazione in base alle norme sulla turnazione dei posti barca (vds punto 20).
13. L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei Soci aventi diritto, formata in base ai rispettivi punti di merito. Detta graduatoria costituisce la lista d'attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, può ottenersi l'assegnazione.
14. Il Socio, per essere compreso nella lista d'attesa, deve presentare domanda al C.D.S.:  
*(la norma deve dettagliare le modalità con le quali deve essere presentata la domanda e la documentazione richiesta, la data entro cui deve essere presentata sotto pena di rigetto, ecc.)*

- 15.** I punti di merito per la formazione della graduatoria nella lista d'attesa sono attribuiti ai Soci aventi diritto secondo i seguenti parametri:  
*(la norma deve indicare i vari punteggi da attribuire alle seguenti posizioni del Socio, elencate a titolo esemplificativo:*
- per ogni anno e mese trascorso dalla data della prima domanda senza ottenere l'assegnazione;
  - per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Struttura Periferica;
  - per ogni anno nella carica di Delegato Regionale o Presidente;
  - per ogni anno di partecipazione come Consigliere al C.D.S. in carica;
  - per l'incarico di probiviro;
  - per l'incarico di revisore dei conti;
  - per l'incarico di Direttore tecnico di Gruppo Sportivo;
  - per coadiutore del D.T. o come istruttore dei corsi di avviamento agli sport nautici o altri;
  - per prestazione di attività a favore della S.P. per incarichi specifici;
  - in base alla stazza dell'unità da diporto con attribuzione inversamente proporzionale alle dimensioni della stessa;
  - per eventuali meriti acquisiti dal Socio e riconosciuti dall'Assemblea dei Soci che determina i punti da attribuire.
- In ogni caso, l'attribuzione dei punti è subordinata alla condizione che per le suddette attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma).*
- 16.** I punteggi attribuiti ai Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la formazione della graduatoria:  
*(la norma può stabilire, altresì, un limite minimo di anzianità di iscrizione del Socio alla Struttura Periferica per essere incluso nella lista d'attesa o che l'unità da diporto abbia dimensioni inferiori ad un massimo prestabilito, in relazione alla disponibilità di posti barca nella concessione demaniale).*
- 17.** La lista d'attesa dopo essere stata approvata dal C.D.S. entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo sociale e resta in vigore fino alla pubblicazione della lista d'attesa dell'anno successivo:  
*(la norma deve disciplinare la procedura per eventuali rimostranze o lamentele di Soci attraverso la formazione della lista d'attesa o per ogni altro motivo riguardante l'assegnazione del posto barca. Gli esposti devono essere inviati per iscritto al presidente della Struttura Periferica cui compete di dirimere, ai sensi dell'art. 27, n. 1 lettera e) del Regolamento allo Statuto ogni controversia locale di carattere amministrativo, fornendo in dettaglio tutte le motivazioni per accoglierli o rigettarli. Avverso la soluzione adottata dal Presidente, in prima istanza, se ritenuta contestabile per giusta causa, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio del Collegio dei Probiviri della Sezione [o del Delegato Regionale per le Sezioni a regime commissariale e le Delegazioni] competente, ai sensi dell'art. 30 n. 1 lett. a) del Regolamento su citato, a vagliare, in seconda istanza, in piena autonomia e con le più ampie facoltà di prova, le argomentazioni del ricorso e le deduzioni della dirigenza per deliberare il giudizio definitivo sulla vertenza. Ogni ricorso inviato direttamente alla Presidenza Nazionale o al suo Organo probivirale è irrituale e non avrà seguito).*
- 18.** La pubblicazione della lista d'attesa conferisce un'aspettativa di diritto ai Soci in essa iscritti. Essa non può essere modificata, né possono essere deliberate deroghe alla graduatoria se non per errore di calcolo o di attribuzione di punti, o per decadenza sancita dal Regolamento Interno.
- 19.** L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata. Ogni pattuizione in contrasto con le norme di cui ai nn. 5 e 7 dell'art. 34 del Regolamento allo Statuto è nulla. Tutti i Soci ordinari, proprietari di una unità da diporto, devono poter aspirare, nel tempo e in base alle priorità stabilite dal Regolamento Interno, all'assegnazione di un posto barca.
- 20.** L'assegnazione dei posti barca deve seguire una normale rotazione, prefissando, in base al punteggio determinato dai vari parametri, la durata massima dell'occupazione del posto barca:  
*(la norma deve determinare il numero di anni per i quali l'assegnazione può essere riconfermata. In prima applicazione la norma può prevedere una certa gradualità, iniziando da*

*una durata massima di 5 anni. A tal fine si suggerisce di dividere il totale massimo dei punti attribuibili ai candidati in 5 classi omogenee per assegnare a ciascuna di esse una durata decrescente di punteggi da 5 a 1 anno).*

21. Sull'argomento "posto barca" le Strutture Periferiche devono emanare le norme nel Regolamento Interno per disciplinare, fra gli altri, i seguenti adempimenti:
- a. istituzione di registro o schedario di tutte le imbarcazioni sociali o di proprietà dei Soci, riportandovi tutti i dati identificativi e tecnici, curandone il costante aggiornamento e l'applicazione dei bollini annuali sui certificati di iscrizione al Registro del Naviglio L.N.I. rilasciati dalla P.N.;
  - b. la possibilità di sostituzione di una unità da diporto con un'altra di dimensioni diverse nel posto assegnato o in altro;
  - c. modalità e cautele per la rimozione forzata dell'unità da diporto dal posto d'ormeggio per decadenza dell'assegnazione, o per altra causa, qualora non vi provveda il Socio dopo formale invito;
  - d. facoltà per la dirigenza di variare i posti d'ormeggio nell'ambito della sede nautica per motivate esigenze tecniche od organizzative;
  - e. limiti e responsabilità del Socio nel caso in cui deleghi altra persona - per iscritto - a effettuare operazioni di banchina o di rimessaggio, in sua assenza;
  - f. obbligo del Socio di comunicare formalmente alla dirigenza l'uscita in mare che si protragga oltre il giorno della partenza:  
*(la norma può prescrivere l'obbligo della comunicazione della durata preventivata dell'assenza dal posto d'ormeggio);*
  - g. facoltà per la dirigenza di utilizzare temporaneamente il posto barca rimasto vacante, per esigenze della sede o di ospitalità per Soci di passaggio;
  - h. modalità per il rimessaggio o per la messa a terra su piazzola delle unità da diporto:  
*(la norma deve disciplinare l'uso della gru o dei verricelli di alaggio, nonché l'obbligo di possedere invasature su ruote o tacche);*
  - i. norme per l'ormeggio in banchina o ai pontili:  
*(la norma deve prescrivere l'obbligo dei parabordi, stabilendone il numero per ogni lato in rapporto alla lunghezza, il possesso di adeguate cime di ormeggio e di molloni parastrappo e l'uso di passerelle o scaletti di lunghezza strettamente proporzionata all'esigenza e tale da non ingombrare il pontile o la banchina e da non costituire pericolo per le persone o intralcio al libero transito);*
  - l. deposito di materiali in magazzino, con particolare riferimento ai materiali infiammabili;
  - m. assegnazione di stipetti e uso delle docce e locali igienici;
  - n. divieto di scarico in mare di olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti;
  - o. rapporti con il personale addetto alla banchina, alle attrezzature o di guardiania;

## **EVENTUALE**

- p. istituzione di una quota d'accesso alla concessione del posto barca, da pagare "una tantum" per concorso alle spese di esercizio e manutenzione della sede nautica.

## **N.B.**

Tutte le norme previste per l'assegnazione o per la revoca del posto barca valgono anche, in quanto applicabili, per l'assegnazione o la perdita del posto in graduatoria nella lista d'attesa.

## PRINCIPI GUIDA PER DISCIPLINARE NEL REGOLAMENTO INTERNO L'AMMISSIONE DI OSPITI NELLE SEDI SOCIALI

1. Il diritto di frequentare la sede sociale o nautica, di fruire di servizi e di partecipare alle attività promosse dalla Struttura Periferica spetta esclusivamente ai Soci della Lega Navale Italiana.
2. L'ammissione di ospiti di Soci dev'essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo; essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi.
3. Condizioni essenziali per invitare un ospite sono:
  - a. essere Socio ordinario o assimilato della Struttura Periferica;
  - b. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
4. La domanda deve essere presentata dal Socio alla Presidenza della S.P. indicando:
  - a. il numero delle persone che si intendono invitare;
  - b. le generalità delle stesse;
  - c. il giorno della loro frequenza della sede;
  - d. i servizi di cui richiedono di poter fruire:

*(la norma deve stabilire con quanti giorni di anticipo deve essere presentata la domanda e dettare limiti all'ammissione di ospiti come segue:*

    - a) *il numero massimo di ospiti che un Socio può avere in un giorno;*
    - b) *il numero massimo di volte che, in un mese, il Socio può invitare lo stesso ospite;*
    - c) *il numero massimo di ospiti che da più Soci possono essere ammessi a frequentare la sede nello stesso giorno);*
  - e. la possibilità di ottenere, con validità settimanale, il permesso di ospitare non Soci componenti lo stesso equipaggio per le uscite in mare.
5. Le domande sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del Presidente.
6. Gli ospiti ammessi devono essere annotati in un apposito registro presso la Segreteria della S.P., indicando il nominativo del Socio invitante.
7. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede della S.P. solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato.
8. Gli ospiti per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del Socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con gli organi esecutivi dei vari servizi.
9. In occasione di gare o regate direttamente organizzate dalla Struttura Periferica, nello svolgimento del programma annuale di attività sportiva, come previsto dall'art. 14 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni, la Dirigenza può autorizzare la frequentazione della sede e la fruizione dei servizi (banchine, rifornimenti, ristorazione ecc.) da parte dei partecipanti alle gare o regate (regatanti, giudici, stazzatori, genitori di minori impegnati in gare giovanili, accompagnatori ecc. provenienti da altre sedi) alle seguenti condizioni:
  - a. che la manifestazione sportiva sia stata preventivamente comunicata all'Autorità competente,

con l'indicazione del numero degli estranei che frequenteranno la sede ed usufruiranno dei vari servizi;

- b. che la durata della presenza degli ospiti della S.P. sia strettamente limitata ai giorni in cui si svolgono le gare o regate e gli allenamenti;
- c. che il numero degli ospiti ammessi, concorrenti ed accompagnatori, sia limitato al minimo indispensabile per lo svolgimento delle gare o regate;
- d. che tutti gli ospiti siano iscritti nel registro di cui al precedente paragrafo 6;
- e. che per tutti gli ospiti venga pagato, nella fruizione dei servizi, quanto fiscalmente dovuto.

**10.** Per le regate programmate dalle Federazioni del CONI e organizzate dalle S.P. ad esse affiliate, valgono le norme diramate dalle stesse Federazioni per i rimborsi dovuti ai concorrenti e loro accompagnatori provenienti da altre sedi, per viaggio, vitto e alloggio in base a particolari tabelle tariffarie.

**11.** In adempimento alle finalità promozionali della Lega Navale Italiana in campo marinaro, la Dirigenza a richiesta del Socio o direttamente, può diramare inviti a persone estranee per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo, o a manifestazioni sportive o a cerimonie e trattenimenti sociali.

**12.** È doveroso atto di cortese solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, Soci di altre S.P. in visita occasionale o di passaggio nella sede:

*(la norma deve prevedere l'offerta di ospitalità gratuita, per almeno tre giorni, ai Soci di altre sedi, di passaggio con la propria imbarcazione, in relazione alla possibilità di ormeggio in banchina o al pontile. Inoltre, in virtù del carattere nazionale della tessera di Socio della Lega Navale [art. 7 del Regolamento allo Statuto] i Soci di passaggio devono poter fruire, a pagamento, dei servizi e rifornimenti necessari per proseguire il viaggio).*